



25 luglio 2006 (Stato: 8 luglio 2009)

Strategia Orso¹

Piano di gestione dell'orso bruno in Svizzera

1 Situazione iniziale

Base giuridica

L'orso è stato dichiarato specie protetta dalla legislazione nazionale² nel 1962. Dalla ratifica della Convenzione di Berna³ nel 1979, la Svizzera sostiene anche gli sforzi internazionali volti alla protezione di questo animale.

L'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.01) contempla il seguente mandato: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora strategie di tutela delle specie particolarmente protette, come l'orso, in cui sono fissati i principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

La strategia è un aiuto all'esecuzione dell'UFAM e si rivolge in primo luogo alle autorità esecutive. Concretizza concetti giuridici indeterminati e consente una prassi unitaria. Da un lato, garantisce un elevato grado di uguaglianza davanti alla legge e di certezza giuridica, mentre dall'altro permette di elaborare, nei singoli casi, soluzioni flessibili e adeguate. Attenendosi a questo aiuto all'esecuzione, le autorità esecutive possono essere certe di applicare il diritto federale correttamente. Sono ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

L'orso in Svizzera e nelle Alpi

Il XVIII e il XIX secolo sono stati caratterizzati, in Svizzera, da un'intensa caccia all'orso, che di conseguenza si è estinto. L'ultimo esemplare è stato abbattuto da un gruppo di cacciatori nella Val S-charl, in Engadina, nel 1904.

In Italia, e più precisamente in Trentino, circa 70 km a sud della Svizzera, è sopravvissuta una piccola popolazione autoctona di orsi. Poiché per diversi anni non sono state rilevate nascite, tra il 1999 e il 2002 nel Parco naturale Adamello Brenta sono stati rilasciati dieci orsi provenienti dalla Slovenia. Da

¹ Strategia secondo l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

² Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

³ Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

allora gli orsi hanno ricominciato a riprodursi. Non è escluso che degli orsi italiani sconfinino in Svizzera e che, a medio termine, vi si stabiliscano.

Un primo orso, un maschio di un anno e mezzo, è arrivato in Svizzera dal Trentino, passando per l'Alto Adige, alla fine di luglio 2005. Per due mesi ha girovagato per la Val Monastero, il Parco nazionale svizzero e la Bassa Engadina. Durante questo periodo, ha sbranato un vitello e più di una ventina di pecore. Vi sono inoltre stati vari incontri con l'uomo, che sarebbero potuti sfociare in incidenti.

2 Contesto e obiettivi

Considerato il **fatto** che:

- la sicurezza dell'uomo ha sempre la priorità rispetto alla protezione dell'orso;
- in Svizzera l'orso è una specie indigena rigorosamente protetta dalla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia) e dalla Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) (vedi allegato 1);
- il margine di manovra per la gestione dell'orso è fissato da questi due testi normativi (vedi allegato 1);
- in Svizzera non esiste alcun progetto di reinsediamento attivo;

e nella **convinzione** che:

- la convivenza tra l'uomo e l'orso è possibile anche in Svizzera a determinate condizioni;
- una persona ferita o addirittura uccisa dall'orso rappresenterebbe un grave danno politico per quanto riguarda la protezione dell'orso;
- il comportamento e l'utilizzazione del territorio da parte degli orsi possono essere influenzati da comportamenti adeguati da parte dell'uomo e da misure di dissuasione;
- occorre tenere conto delle esperienze effettuate nei Paesi limitrofi;

la presente strategia persegue i seguenti **obiettivi**:

- creare le premesse necessarie affinché gli orsi arrivati spontaneamente in Svizzera possano vivere e riprodursi come parte di una popolazione alpina;
- preparare la popolazione locale e i responsabili del turismo a una convivenza pacifica con l'orso;
- ridurre al minimo i conflitti con l'agricoltura attraverso l'elaborazione di principi per la prevenzione, l'accertamento e il risarcimento dei danni;
- definire la gestione e l'abbattimento degli orsi pericolosi per l'uomo.

3 Tipologie di orso e principi di gestione

Se è inseguito e cacciato dall'uomo, l'orso vive in modo discreto e appartato. Se invece è protetto, grazie alla sua capacità di adattarsi impara rapidamente a sfruttare nuove fonti di nutrimento nel paesaggio rurale plasmato dalle attività umane. Le conseguenze sono aggressioni ad animali da reddito, razzie di alveari e così via. Una volta che ha imparato che vicino agli insediamenti umani è facile trovare cibo, col passare del tempo l'orso può anche perdere la paura dell'uomo. Gli incontri con orsi di questo tipo possono essere pericolosi. Esistono quindi vari tipi di orso, che presuppongono forme di gestione differenti (vedi schema, allegato 2). Non è tuttavia sempre facile individuare con chiarezza i vari tipi di orso. Spetta alla Commissione intercantonale (CIC, vedi pagina 4) classificare i singoli esemplari. Lo scopo principale della gestione dell'orso è sempre quello di identificare il prima possibile l'eventualità di conflitti e di evitare che si verifichino.

Orso discreto

Definizione: l'orso può vivere senza farsi notare anche nelle regioni abitate dall'uomo, se trova cibo e possibilità di rifugio sufficienti. In questi casi, gli incontri con l'uomo sono rari. In certe situazioni, ad esempio se l'uomo sorprende un orso a breve distanza o un'orsa con i suoi piccoli, questi incontri possono tuttavia indurre l'animale a reagire in modo aggressivo. Questa reazione aggressiva fa parte del «repertorio comportamentale naturale» e non va quindi considerata anormale, fintanto che l'uomo non è ferito o addirittura ucciso dall'orso.

Principi di gestione: nelle regioni in cui vivono orsi discreti, la Confederazione avvia, d'intesa con gli interessati, progetti regionali di prevenzione dei danni⁴ e li sostiene finanziariamente per almeno tre anni. Assieme ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni turistiche, la Confederazione informa inoltre la popolazione e i turisti su «come» convivere pacificamente con l'orso. I Cantoni provvedono affinché non venga dato regolarmente da mangiare agli orsi, ad esempio come attrazione turistica nei pressi degli alberghi, e controllano il foraggiamento della selvaggina nelle regioni in cui è presente l'orso. I Cantoni effettuano un costante monitoraggio del numero degli orsi e, in particolare, forniscono informazioni in merito all'eventuale presenza sul territorio di orse in compagnia dei loro piccoli, che possono più facilmente entrare in conflitto con l'uomo.

Orso problematico

Definizione: gli orsi sono animali con una grandissima capacità di apprendimento. Nel paesaggio rurale, i grandi onnivori imparano rapidamente a sfruttare le molteplici fonti di nutrimento nei pressi degli insediamenti umani. Alcuni possono ad esempio imparare a cercare soltanto cibo vicino alle zone abitate, causando così regolarmente danni materiali, sbranando animali da reddito o facendo razzia di alveari e frutteti. Gli incontri con l'uomo diventano in tal modo più frequenti: l'orso impara che l'uomo non rappresenta un pericolo e il superamento della paura è premiato con un cibo eccellente. Sempre più spesso, questi orsi si avvicinano all'uomo o agli insediamenti e ai casali, irrompendo nei pollai e nelle conigliere o cibandosi dai letamai e dai mucchi di compost, ad esempio. Si creano così frequenti situazioni potenzialmente pericolose per l'uomo. L'orso può iniziare a comportarsi in modo aggressivo con le persone, pur non ferendole. Un orso di questo tipo è considerato un orso problematico.

Principi di gestione: in presenza di orsi problematici che causano regolarmente danni materiali, l'UFAM e il Cantone avviano un progetto regionale di prevenzione dei danni⁵ che offra misure di protezione ai diretti interessati. Questo progetto è elaborato assieme agli interessati della regione. Se i danni si verificano ripetutamente nello stesso luogo, nei pressi degli insediamenti o malgrado le misure di prevenzione dei danni, bisogna pensare ad azioni di dissuasione. Se l'orso entra addirittura negli insediamenti, viene catturato, munito di una radiotrasmittente e quindi dissuaso a più riprese in modo sistematico e coerente.

Orso pericoloso

Definizione: un orso è considerato pericoloso se, malgrado ripetute azioni di dissuasione, non si lascia intimorire dall'uomo o ha attaccato una persona in modo aggressivo, ferendola o addirittura uccidendola.

⁴ Progetto secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

⁵ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

Principio di gestione: non appena un orso è classificato come pericoloso, è eliminato mediante abbattimento⁶. La cattura e il trasferimento in un recinto o altrove non sono opzioni accettabili.

4 Struttura organizzativa, attori e rispettivi ruoli

Per la gestione dei grandi predatori orso, lince e lupo, la Svizzera è suddivisa in **compartimenti** comprendenti uno o più Cantoni o parti di Cantoni (vedi allegato 3). In ogni compartimento, la gestione dei grandi predatori è coordinata da una **commissione intercantonale (CIC)**, composta da un rappresentante dei Cantoni interessati e da un rappresentante dell'UFAM. Se necessario, la CIC può essere ampliata con altri rappresentanti di autorità cantonali o federali e fare appello a esperti.

L'**UFAM** è responsabile dell'elaborazione di direttive per la gestione dell'orso e assicura il coinvolgimento delle associazioni nazionali che raggruppano i diretti interessati. A tal fine istituisce un «gruppo di lavoro Grandi predatori», in cui sono rappresentati altri Uffici federali, i Cantoni e i gruppi d'interesse nazionali interessati.

L'UFAM:

- assicura il monitoraggio nazionale dell'orso, in collaborazione con i Cantoni;
- assicura il rilevamento dei danni causati dall'orso agli animali da reddito, agli alveari, alle colture, ecc., in collaborazione con i Cantoni;
- assicura l'elaborazione di progetti regionali di prevenzione dei danni, in collaborazione con l'agricoltura e altri interessati;
- se necessario, assicura la cattura e la dissuasione degli orsi problematici, in collaborazione con i Cantoni;
- se necessario, assicura la realizzazione di speciali progetti scientifici concernenti l'idoneità dell'habitat, la diffusione, il comportamento e la dinamica di popolazione dell'orso, in collaborazione con i Cantoni;
- assicura il mantenimento dei contatti internazionali tra esperti del settore per coordinare la gestione delle popolazioni comuni di orsi;
- informa i media e il pubblico in caso di abbattimento di un orso pericoloso;
- mette a disposizione dei Cantoni le necessarie basi per la gestione dell'orso al fine di fornire informazioni e istruzioni alla popolazione e agli specifici gruppi d'interesse;
- segue e controlla l'attuazione della Strategia Orso Svizzera da parte dei Cantoni.

I Cantoni assicurano:

- l'informazione immediata dell'UFAM e dell'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale dell'orso (attualmente il KORA⁷) in caso di danni presunti o dimostrati causati dall'animale;
- la costante informazione dell'UFAM sulla situazione nella regione in cui è presente l'orso;
- il coinvolgimento e l'informazione delle autorità locali e regionali nonché dei rappresentanti cantonali dei singoli gruppi d'interesse (trasparenza);
- il rilascio e l'esecuzione di autorizzazioni di abbattimento, d'intesa con la CIC.

Le commissioni intercantionali (CIC) coordinano:

- il monitoraggio degli orsi;
- l'applicazione delle misure di protezione (prevenzione dei danni);
- la classificazione degli orsi;
- la realizzazione di azioni di dissuasione;
- il rilascio di autorizzazioni di abbattimento;
- le relazioni pubbliche;
- l'informazione dei compartimenti limitrofi o dei Paesi confinanti.

⁶ Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LCP

⁷ KORA: progetti coordinati di ricerca per la conservazione e la gestione dei carnivori in Svizzera; www.kora.ch

Il gruppo di lavoro Grandi predatori:

- elabora e aggiorna strategie di tutela secondo l'articolo 10 capoverso 6 OCP;
- esamina questioni d'interesse generale legate ai grandi predatori.

5 Attuazione

Monitoraggio

I Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza dell'orso. Tengono una banca dati secondo le indicazioni del CSCF⁸ o comunicano i dati direttamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale dell'orso. L'istituzione responsabile della banca dati redige un rapporto annuale sulla situazione.

I Cantoni comunicano immediatamente tutti i dati sulla presenza dell'orso all'UFAM.

I Cantoni raccolgono tutti i campioni di pelo e di escrementi che segnalano la presenza di orsi e li inviano immediatamente all'istituzione incaricata del monitoraggio nazionale. I campioni sono analizzati geneticamente presso il «Laboratoire de Biologie de la Conservation» dell'Università di Losanna. Il monitoraggio genetico è finanziato dall'UFAM⁹.

Relazioni pubbliche sulla convivenza pacifica tra l'uomo e l'orso nelle regioni in cui è presente l'orso

I Cantoni e l'UFAM basano le loro relazioni pubbliche sulla gestione dei conflitti e forniscono informazioni obiettive.

Nelle regioni in cui sono stati avvistati orsi, i Cantoni e l'UFAM informano il pubblico, utilizzando tutti i canali disponibili, in merito alla presenza dell'orso e al comportamento corretto da tenere in caso di incontri con questi animali.

In autunno e in inverno, i Cantoni in cui è presente l'orso emanano raccomandazioni specifiche per i cacciatori, i cercatori di funghi e gli speleologi. Se necessario, l'UFAM li sostiene.

I Cantoni informano e sostengono i Comuni nella regione in cui è presente l'orso in relazione alle necessarie misure precauzionali di gestione dei rifiuti, soprattutto di quelli di natura organica. Se necessario, l'UFAM li sostiene.

Se in una regione si presume la presenza di un'orsa con dei piccoli, l'autorità competente valuta la possibilità di chiudere temporaneamente singoli sentieri e informa le organizzazioni turistiche e la popolazione.

Per ridurre al minimo i disturbi causati dall'uomo nonché gli incontri e i conflitti tra l'uomo e l'orso, nelle regioni in cui tale animale è presente non possono essere organizzate escursioni turistiche guidate per vederlo, o al massimo possono essere effettuate soltanto con una guida competente.

Progetti regionali di prevenzione dei danni

La Confederazione e i Cantoni creano le premesse per prevenire i danni causati dall'orso¹⁰.

⁸ Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel, www.cscf.ch

⁹ Secondo l'articolo 11 capoverso 2 OCP

¹⁰ Secondo l'articolo 12 capoverso 1 LCP e l'articolo 10 capoverso 4 OCP

L'UFAM gestisce un centro di coordinamento delle misure di protezione neutrale (attualmente AGRIDEA a Losanna¹¹), a cui sono affidati i seguenti compiti:

- coordinamento delle misure di protezione (in collaborazione con i Cantoni e l'UFAM);
- consulenza ai diretti interessati (in collaborazione con i Cantoni);
- coordinamento del sostegno materiale e finanziario per l'attuazione delle misure di protezione nelle regioni in cui è presente l'orso;
- raccolta di esperienze con le misure di protezione e loro diffusione in forma adeguata.

Nelle regioni in cui è presente l'orso, i proprietari di bestiame minuto e grosso, gli apicoltori, gli agricoltori, i forestali e gli altri interessati devono adottare misure di prevenzione dei danni, d'intesa con il servizio di coordinamento. Queste misure di protezione sono adottate nell'ambito di progetti regionali e sostenute finanziariamente dall'UFAM¹².

I camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti devono essere protetti dall'orso. La Confederazione può sostenere misure di protezione corrispondenti¹².

Accertamento e risarcimento dei danni causati dall'orso

I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l'accertamento fanno appello all'istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare l'orso (attualmente il KORA) in modo da poter raccogliere esperienze.

L'UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per gli organi esecutivi cantonali¹³.

I danni agli animali da reddito e alle colture causati dall'orso sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni¹⁴.

Gli animali da reddito uccisi sono risarciti di norma su presentazione della carcassa. In caso di dubbio, l'amministrazione cantonale può richiedere una perizia da parte di uno specialista dell'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI).

I Cantoni possono inoltre mostrarsi concilianti e risarcire integralmente o parzialmente animali da reddito feriti, caduti o scomparsi in seguito all'attacco di un orso.

Per determinare l'importo del risarcimento, l'UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di stima delle associazioni nazionali (allevatori di bestiame minuto, apicoltori).

I danni a camelidi del nuovo mondo e cervidi tenuti in recinti sono risarciti a patto che, una volta a conoscenza della presenza dell'orso, siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.

Gli animali da reddito sbranati da orsi nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad esempio lungo una strada) sono eliminati, a meno che non siano utilizzati per appostamenti nell'ambito di azioni di dissuasione.

Altri danni materiali causati direttamente da orsi sono risarciti dalla Confederazione in uno spirito conciliante nell'ambito dei progetti regionali di prevenzione dei danni, a patto che una volta a cono-

¹¹ www.herdenschutzschweiz.ch; www.agridea.ch

¹² Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

¹³ Secondo l'articolo 14 LCP

¹⁴ Secondo l'articolo 10 capoversi 1-3 OCP

scenza della presenza dell'orso e d'intesa con il servizio di coordinamento siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili¹⁵.

Per il risarcimento di danni secondari e spese supplementari causate dalla presenza dell'orso manca la base giuridica.

Dissuasione degli orsi problematici

L'UFAM elabora le basi per le azioni di dissuasione¹⁶ e istituisce con i Cantoni interessati un gruppo d'intervento, composto da specialisti con esperienza e da guardacaccia cantonali. Per la dissuasione sono impiegati tutti i mezzi la cui efficacia è stata dimostrata altrove. L'impiego dei mezzi è stabilito dal gruppo d'intervento.

Se degli orsi problematici penetrano in insediamenti chiusi o si aggirano regolarmente nei pressi di casali, vengono catturati dal gruppo d'intervento, muniti di una radiotrasmittente GPS e dissuasi in modo sistematico secondo un piano di rieducazione prestabilito. L'azione di cattura fa parte della dissuasione.

L'attività del gruppo d'intervento è stabilita dalla CIC.

Per motivi di sicurezza, a ogni azione di dissuasione partecipa almeno un guardacaccia munito di un'arma carica.

Durante e dopo il tentativo di rieducazione, il gruppo d'intervento sorveglia attentamente l'orso e riferisce costantemente alla CIC.

I costi della rieducazione degli orsi problematici sono a carico dell'UFAM¹⁷. I Cantoni partecipano mettendo a disposizione guardacaccia o altri supporti logistici, nei limiti del possibile.

Abbattimento di orsi

Se si verifica uno dei tre casi seguenti, l'orso pericoloso è eliminato mediante abbattimento:

- a. l'orso non ha più paura dell'uomo, si aggira ripetutamente nelle aree d'insediamento chiuse o cerca di penetrare in stalle o edifici chiusi. Malgrado dissuasioni ripetute, la paura dell'uomo non aumenta;
- b. l'orso segue a più riprese le persone a distanza ravvicinata, è aggressivo senza essere provocato, ha attaccato e ferito una persona.
- c. l'orso ha ucciso una persona.

Procedura in caso di abbattimento di un orso:

- il Cantone interessato decide in merito all'autorizzazione di abbattimento¹⁸ dopo aver consultato la CIC. Nell'ambito dell'esecuzione di misure all'interno o nei pressi del Parco nazionale svizzero bisogna coinvolgere la direzione del parco. L'autorizzazione di abbattimento è rilasciata a tempo determinato e può essere prorogata;
- la CIC stabilisce come comunicare la decisione e l'abbattimento;
- il Cantone attua la decisione al più presto;
- l'orso morto è mostrato ai media, ma in un ambiente neutrale.

¹⁵ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

¹⁶ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 e l'articolo 11 capoverso 2 OCP

¹⁷ Secondo l'articolo 10 capoverso 4 OCP

¹⁸ Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LCP

Orsi malati, feriti e trovati morti

Gli orsi palesemente feriti o malati possono essere abbattuti dai guardacaccia cantonali¹⁹. Tutti gli orsi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere inviati immediatamente e integralmente all'Istituto di patologia animale dell'Università di Berna (FIWI) per una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego della carcassa.

6 Revisione della Strategia Orso

La strategia è riveduta e adattata periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.

Data: 25 luglio 2006

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Il direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B Oberle', with a horizontal line underneath.

Bruno Oberle

¹⁹ Secondo l'articolo 8 LCP

Allegato 1

Stato: 25 luglio 2006

Disposizioni giuridiche applicabili alla gestione dell'orso in Svizzera

Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455)

Art. 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. ...
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un'effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. ...
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9

¹Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0)

Art. 1

¹La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Art. 7

¹Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

Art. 8

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Art. 12

¹I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

²Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

^{2bis}Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.

Art. 14

¹I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

²Essi disciplinano la formazione e il perfezionamento degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.

³La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Art. 10

¹La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi e lupi;

²I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.

³La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

⁴La Confederazione può promuovere misure nell'ambito di progetti regionali destinati alla prevenzione dei danni da selvaggina causati da linci, orsi o lupi..

⁵L'Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

⁶L'Ufficio federale elabora strategie di tutela delle specie animali ai sensi del capoverso 1. Si tratta segnatamente di definire principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

Art. 11

²Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'Ufficio federale promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

Allegato 2

Stato: 25 luglio 2006

Schema delle tipologie di orso e misure di gestione



Allegato 3

Stato: 25 luglio 2006

Compartimenti di gestione dell'orso

Compartimento	Regione	Cantoni/territori interessati
I	Giura	AG, BE (Giura), BL, BS, GE, JU, NE, SO, VD (Giura)
II	Svizzera nordorientale	AI, AR, SG, TG, ZH, SH
III	Svizzera centrale ovest	BE est, LU, NW, OW, UR ovest
IV	Svizzera centrale est	GL, SG Sarganserland meridionale, SZ, UR est, ZG, ZH
V	Alpi orientali	GR
VI	Alpi nordoccidentali	BE (Alpi), FR, VD (Alpi)
VII	Vallese	VS
VIII	Alpi meridionali (Ticino)	TI

- I = Giura
 II = Svizzera nordorientale
 III = Svizzera centrale ovest
 IV = Svizzera centrale est
 V = Alpi orientali
 VI = Alpi nordoccidentali
 VII = Vallese
 VIII = Alpi meridionali (Ticino)



Allegato 4

Stato: 8 luglio 2009

Comportamento in caso di incontro con un orso

Per natura l'orso è un animale elusivo, diffidente nei confronti dell'uomo. Se avverte la sua presenza per tempo, lo evita. Ecco perché spesso l'uomo neanche si accorge della presenza dell'orso.

L'orso non attacca, a meno che non sia provocato o si verifichi una potenziale situazione di pericolo per lui. Si sente provocato ad esempio se si corre verso di lui o ci si avvicina mentre sta mangiando. Può essere pericoloso anche avvicinarsi ai piccoli o incrociare un orso in un punto senza vie di fuga.

Per evitare di incontrare l'orso, l'ideale è attirare chiaramente l'attenzione sulla propria presenza, ad esempio parlando, canticchiando o facendo rumore con altri oggetti (è sufficiente battere con un bastone su un sasso o contro un tronco a intervalli regolari di circa un minuto). I rumori non devono essere esagerati, per non mettere in agitazione generale la natura e disturbare gli altri animali selvatici. Tenere sempre i cani sotto controllo, preferibilmente al guinzaglio.

Nell'Europa centrale, per ora gli incontri tra l'orso e l'uomo sono rari. Le raccomandazioni si basano sulle esperienze fatte all'estero, prevalentemente in America del nord. Occorre premettere che l'abitudine diffusa in America del nord di fare rumore con una campanella attaccata allo zaino non è consigliabile nelle Alpi svizzere: gli orsi assocerebbero tale suono ad animali domestici e, di conseguenza, a prede potenziali dalle quali potrebbero quindi essere attirati.

Incontro con un orso a lunga distanza (>100 m)

È consigliabile fermarsi ad ammirare questo raro spettacolo. Non avvicinarsi all'animale per nessun motivo, neanche per poterlo osservare meglio o per scattare una fotografia. Se il sentiero prosegue in direzione dell'orso bisogna aspettare un momento. Se si è soli, è consigliabile tornare indietro; se invece si è in gruppo, si può proseguire con prudenza. In ogni caso bisogna attirare l'attenzione su di sé con dei rumori.

In generale, gli orsi hanno più timore dei gruppi che di singole persone.

Se l'orso si avvicina, bisogna fare rumore per attirare l'attenzione su di sé. Di norma, l'orso scappa non appena si accorge dell'uomo.

Incontro con un orso a breve distanza (<100 m)

In genere, è l'orso che si accorge dell'uomo. Se, tuttavia, si avvista un orso senza che lui se ne accorga – ad esempio in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o nei punti senza visibilità – bisogna mantenere la calma e osservare il comportamento dell'orso.

È bene attirare l'attenzione su di sé con dei rumori, ad esempio parlando a volume normale. Se ciò avviene a una distanza di 30–40 metri, è possibile che l'orso si alzi sulle zampe posteriori. Non è un comportamento aggressivo: il predatore cerca solo di inquadrare meglio la situazione, di poter fiutare e vedere meglio. Bisognerebbe sfruttare questa situazione per attirare l'attenzione su di sé.

In ogni caso bisogna evitare di andare verso l'animale, anzi bisogna fare lentamente marcia indietro. L'importante è non fare movimenti rapidi e bruschi e non farsi prendere dal panico. Un avvicinamento a meno di 10–20 metri potrebbe apparire all'orso come una minaccia e indurlo ad adottare un comportamento aggressivo (attacco).

Avvistamento di un piccolo di orso

Se ciò avviene a grande distanza, si applicano le regole descritte sopra. Se la distanza dall'animale è inferiore a 40–50 metri, l'incontro può essere molto pericoloso. La madre è sicuramente nelle vicinanze e come ogni madre difenderà il suo piccolo. Se l'uomo appare come una minaccia, vi è una grande probabilità che l'orsa attacchi. Anche qui bisogna fare marcia indietro lentamente e con prudenza, eventualmente attirare l'attenzione con calma e senza fare troppo rumore. Se ci si trova tra la madre e il piccolo, è il caso di togliersi di mezzo.

Attacco da parte di un orso

In generale, è inutile opporre resistenza a un orso. Non bisognerebbe mai cercare di rispondere a un attacco. L'orso è sicuramente molto più forte dell'uomo. La resistenza lo irrita ancora di più.

Anche la fuga non ha molto senso, dato che gli orsi sono molto più veloci dell'uomo, sia in salita che in discesa. Tutt'al più, se ci si trova nelle immediate vicinanze di una casa o di un veicolo, si può tentare di cercarvi riparo. Lo stesso vale per l'arrampicarsi sugli alberi: gli orsi sono molto agili e acrobatici.

Lo scopo di un comportamento aggressivo è quello di intimidire e scacciare l'intruso. A volte, un brontolio (ruggito) o una soffiata possono precedere un finto attacco, che non porta a nessun contatto con l'uomo ed è abbandonato a 5–10 metri di distanza. Prima di un (finto) attacco è possibile fare un ultimo tentativo di distrazione: posare qualcosa per terra – giacca, cesto, borsa, fazzoletto (ma non lo zaino) – e poi fare qualche passo indietro.

Se invece l'orso passa all'attacco vero e proprio occorre stendersi rapidamente sulla pancia con le mani dietro la nuca (è la posizione che meglio protegge le parti del corpo più vulnerabili). Tirare eventualmente lo zaino sopra la testa. E poi restare immobili. L'orso esplorerà la persona constatando che non rappresenta un pericolo. Solo dopo che l'orso si è allontanato abbastanza (almeno 50 metri), ci si può rialzare prudentemente e allontanare.

In Europa centrale finora non sono noti casi di aggressione diretta intenzionale di un orso sull'uomo. Se tuttavia ciò dovesse verificarsi, bisogna seguire le regole descritte sopra, che si basano sulle esperienze e sulle raccomandazioni provenienti dall'America del nord nonché dall'Europa del nord e dell'est.

Allegato 5

Stato: 8 luglio 2009

Gestione delle potenziali fonti di cibo per gli orsi negli insediamenti

La caccia all'orso durata per secoli in Europa centrale ha fatto sì che da noi i plantigradi sono generalmente elusivi. Nell'ambiente attuale, utilizzato intensamente dall'uomo (insediamenti, agricoltura e selvicoltura, caccia, sport e turismo), gli animali sono però quasi costretti ad abbandonare nuovamente la loro elusività per poter convivere con l'uomo su uno spazio ridotto. Ne deriva la possibilità che il plantigrado si abitui all'uomo (condizionamento), cosa che nel paesaggio culturale si traduce inevitabilmente in conflitti.

Spesso, tale rapporto di familiarità è dato dal fatto che l'orso va a cercare cibo nei pressi dell'uomo. Un'elevata concentrazione di alimenti ricchi di calorie nelle vicinanze dell'uomo e la reperibilità relativamente facile di questo cibo attirano l'orso. Soprattutto in autunno, quando la base alimentare naturale comincia a scarseggiare e l'orso deve accumulare uno strato di grasso per sopravvivere al riposo invernale, vi è un grande rischio che gli orsi si specializzino nelle fonti alimentari non naturali.

Le esperienze fatte all'estero mostrano che la ricerca di cibo nei pressi dell'uomo è uno dei motivi più frequenti all'origine degli incidenti tra l'uomo e l'orso. La gestione delle potenziali fonti di cibo per l'orso nelle aree abitate rappresenta quindi una sfida da prendere sul serio per rendere il territorio sostanzialmente «compatibile» con l'orso.

Oltre ai rifiuti, tra queste potenziali fonti trofiche rientrano anche alimenti come prodotti agricoli, frutta, scorte e foraggi come mangimi da ingrasso per animali domestici o mangimi per pesci, cani e gatti.

Rifiuti organici

Per rifiuti organici s'intendono rifiuti biodegradabili di origine vegetale o animale. Nei pressi dell'uomo sono presenti varie forme di rifiuti organici che rappresentano potenziali fonti di cibo per l'orso:

- discariche o cassonetti dei rifiuti, bidoni dell'immondizia e cestini dei rifiuti (inclusi i Robidog, in cui sono spesso smaltiti anche rifiuti);
- rifiuti liberi (littering o sacchi dei rifiuti esposti per la raccolta settimanale);
- riciclaggio (oli usati, latta, vetro, Pet);
- compost domestici e impianti di compostaggio;
- mucchi di letame;
- discariche organiche (discariche pubbliche per gli scarti vegetali);
- scarti vegetali (soprattutto erba tagliata);
- resti di alimenti e bevande;
- scarti di macellazione;
- esche per la fotografia naturalistica, foraggiamenti di diversione e di adescamento;
- interiora di selvaggina abbattuta o pesci sventrati;
- aree grill, grill in pietra e grill mobili (marinata, grasso, ecc.)

Altre potenziali fonti di cibo nelle aree abitate:

- foraggi (mangimi da ingrasso per allevamenti, ma anche ciotole del gatto e del cane sempre colme davanti a casa, mangimi per gli uccelli);
- alimenti (scorte, selvaggina abbattuta, distributori self-service di latte);
- depositi di frutta e verdura;
- contenitori di olio bio (friggitrice, motosega, bidone dell'olio per la motosega);
- articoli da toeletta (sapone, shampoo, dentifrici, ecc.);
- sementi.

Regole di comportamento che contribuiscono a evitare conflitti

Per evitare conflitti con gli orsi che si avvicinano agli insediamenti umani in cerca di cibo, i rifiuti organici vanno resi inaccessibili al plantigrado. Gli orsi non devono assolutamente avere la possibilità di abituarsi a potenziali fonti di cibo nelle aree abitate. Tali fonti vanno pertanto eliminate o, se ciò non è possibile per motivi tecnici, protette dagli orsi. La misura più importante resta sempre il lavoro d'informazione.

Smaltimento dei rifiuti nelle «aree d'insediamento dell'orso»

Prima di ristrutturare il sistema dei rifiuti di un'intera regione, è importante analizzare esattamente la situazione: potenziali fonti di cibo per l'orso? Misure da adottare? Urgenza delle misure? Attuabilità delle misure? È utile uno stretto coordinamento con le autorità in materia di pianificazione del territorio, della caccia e dell'agricoltura.

I principali adeguamenti da prevedere sono i seguenti:

- rendere le discariche pubbliche dei rifiuti e degli scarti vegetali inaccessibili agli orsi – a tal fine sono adatte recinzioni elettriche di protezione;
- proteggere le cassette dei cassonetti dei rifiuti con una porta massiccia o un recinto elettrico. In alternativa sostituire i cassonetti con modelli a prova di orso;
- svuotare i cassonetti periodicamente e il più spesso possibile;
- mai lasciare i sacchi dei rifiuti accanto ai cassonetti; si consiglia di metterli in strada preferibilmente solo il giorno della raccolta;
- se possibile, sostituire i cestini dei rifiuti negli spazi pubblici, in particolare ai margini degli insediamenti nonché nelle aree di sosta e nelle aree picnic, con modelli a prova di orso.

La ristrutturazione è sostanzialmente di competenza dei Comuni. Per il finanziamento delle misure bisogna valutare la partecipazione dei Cantoni o di altre istituzioni e organizzazioni (tra cui fondazioni, ONG, turismo). L'adeguamento dello smaltimento dei rifiuti lungo le strade cantonali fuori dagli abitati (ad esempio nelle aree di sosta lungo le strade dei passi) è di competenza dei Cantoni.

Regole di comportamento individuali

- Anche i compost domestici e gli impianti di compostaggio possono essere protetti con recinzioni elettriche, come le discariche dei rifiuti. Nelle aree d'insediamento dell'orso, bisogna rinunciare allo smaltimento di resti di carne e pesce nonché oli. Gli impianti di compostaggio vanno installati il più possibile lontano dalle case. Quale misura a lungo termine va previsto lo sviluppo di compost a prova di orso.
- In campeggio, conservare gli alimenti, le sostanze molto odorose (profumi, dentifrici, saponi, ecc.) e i rifiuti in contenitori richiudibili a prova di orso lontano dalla tenda o in edifici fissi.
- In campeggio e durante altre attività del tempo libero o lavori di campo (agricoltura e selvicoltura) non dovrebbero essere lasciati in giro resti di cibo.
- I grandi impianti (ad esempio campeggi e accampamenti o piscicoltura) vanno considerati come un complesso e quindi recintati a prova di orso. Consegnare inoltre a ogni visitatore un promemoria, su cui è descritto il comportamento corretto.
- L'organismo che autorizza gli accampamenti deve assumersi le sue responsabilità fornendo informazioni obiettive e corrette e obbligando gli organizzatori ad applicare correttamente le regole. Le persone che non rispettano le prescrizioni vanno immediatamente espulse dai responsabili.
- Nelle fattorie, sugli alpeggi o presso le piscicoltura, non conservare mangimi attrattivi vicino agli edifici o in stalle aperte/accessibili.
- Nello sventrare selvaggina o pesci, assicurarsi di non abbandonare gli scarti nei pressi di baite, insediamenti, sentieri o strade forestali. Mantenere una distanza di almeno 100 metri. Inoltre non appendere la selvaggina abbattuta ai capanni di caccia per troppo tempo.

- Nelle aree d'insediamento dell'orso rinunciare in linea di massima a punti di adescamento e foraggiamenti dissuasivi o limitarli a certe stagioni. Limitare il rifornimento dei punti di adescamento al periodo da novembre a febbraio. Lo stesso vale per il foraggiamento di uccelli.
- Rinunciare a ogni altra forma di esca e richiamo (ad es. per la fotografia naturalistica).

Le raccomandazioni concernenti la gestione delle potenziali fonti di cibo per gli orsi nelle aree abitate si basano sulle esperienze di specialisti ed esperti svizzeri e stranieri. Esattamente come il comportamento di un orso può variare molto da un individuo all'altro, anche la gestione delle potenziali fonti di cibo negli insediamenti va adeguata alla situazione in modo flessibile e ottimale.

Allegato 6

Stato: 8 luglio 2009

Sussidi dell'UFAM per misure di prevenzione nelle aree d'insediamento dell'orso

Dal ritorno dei grandi predatori in Svizzera si verificano regolarmente danni agli animali da reddito. Per questo motivo è importante proteggere gli ovini e i caprini nonché, in singoli casi, le vacche nutrici con i vitelli neonati adottando opportune misure.

Per proteggere meglio le aree interessate dell'arco alpino svizzero, l'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) ha elaborato un programma di prevenzione, che promuove e sostiene in modo mirato le misure di protezione delle greggi.

I sussidi per le aziende situate in regioni in cui è presente l'orso attualmente corrispondono ai sussidi per le regioni in cui è presente il lupo. L'UFAM sostiene in particolare la sorveglianza delle piccole e medie greggi di bestiame minuto fino a 60 carichi normali, l'acquisto e il mantenimento di cani da pastore nonché il materiale di recinzione.

Spiegazioni sui sussidi figurano nella Strategia Lupo Svizzera, allegato 6, e sono disponibili anche sotto forma di promemoria del Coordinamento nazionale protezione delle greggi («Misure di protezione delle greggi – sussidi dell'UFAM»).

Oltre ai sussidi nelle regioni in cui è presente il lupo, nelle aree d'insediamento dell'orso è sostenuta la protezione degli alveari. Il sostegno della protezione degli alveari è spiegato in un promemoria del Coordinamento nazionale protezione delle greggi («Bienenschutz vor dem Bären – Konzept zum Schutz der Bienenstände»).

Indirizzo di contatto per i sussidi per le misure di protezione delle greggi

Coordinamento nazionale protezione delle greggi
Jordils 1
CP 128
1000 Lausanne 6

Tel. 021 619 44 31

daniel.mettler@agridea.ch

www.herdenschuttschweiz.ch

Allegato 7

Stato: 8 luglio 2009

Dissuasione degli orsi problematici

Situazione iniziale

Secondo la «Strategia Orso Svizzera», la dissuasione di un orso problematico ha senso sostanzialmente quando:

- Attacca animali da reddito in modo sempre più sfrontato e in prossimità di insediamenti umani;
- va in cerca di cibo negli insediamenti;
- ha avviato un processo di familiarizzazione con l'uomo e mostra sempre meno paura dell'uomo;
- un giovane orso tende al comportamento descritto sopra e di conseguenza evolve verso un «orso problematico» (intervento preventivo).

Con la dissuasione si cerca quindi di «invertire» un comportamento che si sta consolidando. Questa rieducazione deve tenere conto dello stato attuale delle conoscenze sulla psicologia dell'apprendimento animale.

Obiettivi della dissuasione

Effetti:

L'orso evita l'uomo, gli insediamenti, gli animali da reddito nei pascoli vicini agli insediamenti ecc. e predilige le aree forestali e montane remote. Ciò significa che:

- l'orso ha paura ed evita l'uomo;
- l'orso associa gli insediamenti alpestri, gli animali da reddito, le stalle, gli abitati ecc. all'uomo;
- la paura dell'uomo determina il comportamento di utilizzazione del territorio da parte dell'orso.

L'obiettivo primario della dissuasione non è la prevenzione dei danni. La diminuzione dei danni è la conseguenza della paura dell'uomo da parte dell'orso.

Prestazioni:

La paura dell'uomo è trasmessa in modo durevole **variando le situazioni e i metodi**. Ciò significa che:

- l'orso è esposto a un programma di dissuasione sistematico e oggetto di continue azioni individuali multiple;
- le azioni di dissuasione avvengono sempre in situazioni e in luoghi differenti, in modo che l'orso stabilisca un legame chiaro fra le cattive esperienze e la presenza dell'uomo;
- l'orso è affrontato da varie persone e con metodi variabili.

Prima interviene la dissuasione e più risulta efficace.

Situazioni

Le azioni di dissuasione avvengono sempre solo in situazioni indesiderabili, in modo tale che l'orso possa associare il proprio comportamento all'esperienza negativa direttamente, nel tempo e nello spazio. Una situazione è considerata indesiderabile quando l'orso:

- penetra in insediamenti chiusi;
- si aggira ripetutamente ai margini di abitati, maggenghi o insediamenti alpestri;
- cerca cibo in pollai, conigliere, frutteti, cumuli di compost, ecc.;
- entra in edifici;
- circonda branchi di animali da reddito;
- resta ostinatamente nei pressi di sentieri o strade molto battuti malgrado gli incontri con l'uomo;
- visita ripetutamente i cestini per i rifiuti.

Possibili metodi

- Sparo di pallettoni di gomma
- Sparo di petardi
- Spari di avvertimento
- Fischi, trombe da stadio / nautiche
- Battuta di inseguimento con cani che abbaiano e persone rumorose
- Battuta di inseguimento con elicottero
- Cattura e narcosi

Svolgimento

Cattura e radiocollare

Gli orsi che mostrano un comportamento anormale vanno catturati e muniti di una radiotrasmittente GPS/GSM-VHF. La cattura è decisa dalla CIC (commissione intercantonale).

Piano individuale di rieducazione

Sulla scorta di un'analisi dell'indole dell'orso problematico, la CIC elabora un piano di dissuasione specifico, facendo appello a degli esperti. In base alle situazioni vissute e al comportamento osservato, che hanno portato alla definizione di «orso problematico» o «potenziale orso problematico» (intervento preventivo), è elaborato un programma di rieducazione.

Esecuzione e verbale delle azioni di dissuasione

Dopo l'approvazione del piano individuale di dissuasione da parte della CIC, l'esecuzione delle azioni di dissuasione è affidata al gruppo di intervento speciale. Il presidente della CIC e il capo dell'autorità competente nel Cantone interessato sono costantemente informati in merito alle azioni concrete. Per ogni azione è redatto un verbale, in cui sono descritti in dettaglio l'analisi della situazione problematica, l'azione di dissuasione e il comportamento dell'orso. Questo verbale va stilato immediatamente dopo l'azione e trasmesso a tutti i membri della CIC. L'obiettivo del verbale è di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sulle singole azioni, in modo da consentire poi un'analisi oggettiva ed obiettiva dei motivi del successo o del fallimento del piano di rieducazione.

Copertura delle azioni di dissuasione

Le azioni di dissuasione non effettuate a bordo di un veicolo sono assicurate da un guardacaccia statale con un'arma carica, che in caso di minaccia per le persone abbatte l'orso. Spetta al guardacaccia decidere se usare l'arma.

Termine della dissuasione

Il termine di un programma di rieducazione riuscito o fallito è deciso dalla CIC. Se il programma di rieducazione è fallito nel senso che non è più possibile impedire la penetrazione ripetuta in insediamenti chiusi o edifici, l'orso è classificato come pericoloso.

Allegato 8

Stato: 8 luglio 2009

Verbale e valutazione del comportamento dell'orso

Condizioni importanti per ridurre al minimo i conflitti ed evitare pericoli per la popolazione sono un monitoraggio intensivo dell'orso e, da parte di specialisti, una continua valutazione delle situazioni di conflitto tra l'orso e l'uomo.

Per consentire una valutazione occorre allestire una documentazione completa sugli eventi e sul comportamento del plantigrado con la partecipazione dei guardiani cantonali della selvaggina interessati e degli esperti di orsi (verbale degli eventi). Gli eventi devono essere registrati in ordine cronologico. I singoli eventi:

- Quale comportamento manifesta l'orso?
- Dove manifesta il suo comportamento l'orso?
- A che distanza dalle persone, dalle case e dagli insediamenti?

come pure l'evoluzione globale dell'orso:

- Con che frequenza si manifesta un determinato comportamento?
- È osservabile un cambiamento nel suo comportamento?
- Come reagisce l'orso alle misure di dissuasione?

sono esaminati e valutati da specialisti. Per illustrare tali valutazioni è adottata una codifica a quattro colori (vedi la tabella seguente).

La data di pubblicazione del verbale degli eventi è stabilita dalla Commissione intercantonale (CIC). In caso di abbattimento, il verbale degli eventi è parte integrante del dossier pubblicato.

I seguenti criteri sono stati elaborati in collaborazione con esperti internazionali e corrispondono agli standard della gestione internazionale dell'orso. Sono adeguati periodicamente dall'UFAM in funzione delle conoscenze più recenti.

Criteria per la valutazione della pericolosità dei singoli eventi e delle conseguenti misure da adottare.

	Valutazione	Comportamento dell'orso	Misure
	Situazione normale, innocua (orso discreto)	<p>Incontri ravvicinati casuali; l'orso scappa immediatamente.</p> <p>L'orso si alza sulle zampe posteriori in caso di avvistamento.</p> <p>L'orso provoca danni lontano dall'uomo (cestini per i rifiuti, alveari, animali da reddito non sorvegliati, ecc.).</p>	<p>Informazione (IN), monitoraggio (MO)</p> <p>IN, MO</p> <p>IN, MO, prevenzione dei danni (PD)</p>
	Situazione che richiede attenzione (orso non discreto, che si trasforma in orso problematico)	<p>L'orso provoca danni malgrado la relativa prevenzione.</p> <p>L'orso si avvicina occasionalmente a case isolate.</p> <p>L'orso sorpreso si sente minacciato e simula un attacco.</p> <p>L'orso provocato simula un attacco.</p> <p>L'orso è osservato ripetutamente a breve distanza e non scappa.</p> <p>L'orso va in cerca di cibo e provoca danni nelle immediate vicinanze di edifici abitati.</p>	<p>IN, intensificazione del monitoraggio (IM), PD</p> <p>IN, IM</p> <p>IN, IM</p> <p>IN, IM</p> <p>IN, IM, cattura & radiocollare (RC), dissuasione (DI)</p> <p>IN, IM, PD, RC, DI</p>
	Situazione critica (orso problematico)	<p>L'orso irrompe in baite, stalle, case disabitate, ecc.</p> <p>L'orso si spinge ripetutamente in insediamenti chiusi.</p> <p>L'orso segue l'uomo a vista «consapevolmente».</p> <p>L'orso difende le sue prede con attacchi simulati.</p>	<p>IN, IM, RC, DI</p> <p>IN, IM, RC, DI</p> <p>IN, IM, RC, DI</p> <p>IN, IM, RC, DI</p>
	Situazione a rischio (orso pericoloso)	<p>L'orso difende le sue prede con attacchi.</p> <p>L'orso cerca di penetrare in edifici abitati.</p> <p>L'orso va in cerca di cibo in insediamenti chiusi e non si riesce a dissuaderlo.</p> <p>L'orso è aggressivo senza essere provocato.</p>	<p>Abbattimento (AB)</p> <p>AB</p> <p>AB</p> <p>AB</p>

Allegato 9

Stato: 8 luglio 2009

Abbattimento di un orso pericoloso: base giuridica, pubblicazione della decisione di abbattimento e possibilità di ricorso

In seguito alle considerazioni della Commissione intercantonale (CIC) e alla decisione del Dipartimento cantonale competente, un orso pericoloso può essere abbattuto ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia (LCP). Benché in base a questa disposizione l'autorizzazione di abbattimento sia delegata ai Cantoni, secondo la prassi del Tribunale federale²⁰ la decisione di autorizzare l'abbattimento di un orso pericoloso è da considerare un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), da un lato perché il diritto federale contiene indicazioni dettagliate sulle condizioni di abbattimento e dall'altro perché proprio per via della sua protezione l'habitat di un orso costituisce un habitat degno di protezione ai sensi del diritto federale: l'abbattimento comporta quindi le ripercussioni territoriali sulla protezione della natura e del paesaggio postulate dal Tribunale federale. Anche il Tribunale amministrativo del Canton Vallese ha dichiarato l'abbattimento di un lupo un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 2 LPN, rimandando a una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Vaud²¹.

Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono autorizzate a ricorrere contro le decisioni che costituiscono compiti della Confederazione ai sensi dell'articolo 2 LPN (art. 12 cpv. 1 LPN). Per consentire loro avvalersi di tale diritto, l'autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni (art. 12b cpv. 1 LPN).

Per poter agire immediatamente in caso di pericolo per l'uomo, e la presenza di un orso pericoloso costituisce un pericolo evidente, alle autorità cantonali si raccomanda di inserire nel diritto cantonale la premessa per revocare l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso. È così possibile procedere immediatamente all'abbattimento dell'orso pericoloso e pubblicare la decisione corrispondente il giorno dopo l'esecuzione. Questa pubblicazione offre alle organizzazioni riconosciute la possibilità di far verificare all'istanza di ricorso la legalità della decisione.

²⁰ Secondo la prassi del Tribunale federale, un'attività costituisce un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 2 LPN se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. deve trattarsi di una situazione basata sul diritto federale. La base giuridica federale deve esprimere la volontà del legislatore di proteggere la natura e il paesaggio;
- b. l'attività amministrativa in questione deve inoltre avere delle ripercussioni sulla natura o sul paesaggio;
- c. l'attività in questione deve infine essere delimitata nello spazio ed esercitare una certa influenza geografica sul territorio locale.

²¹ Decisione del Tribunale cantonale del Cantone del Vallese del 29.4.2004 [siccome il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato irricevibile, questi non è entrato nei dettagli in DTF 131 II 58]: «La giurisprudenza ha ritenuto che l'abbattimento di una determinata lince presenta la particolarità necessaria per costituire un compito della Confederazione, trattandosi di un'attività circoscritta al luogo in cui si trova l'animale (decisione del 16 aprile 2003 del Tribunale amministrativo vodese consid. 1d)».